



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della Sig.ra HUBER Marion, cittadina austriaca, volta a chiedere il riconoscimento del titolo professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il titolo denominato Meisterbrief (Diploma di abilitazione professionale) rilasciato il 4 aprile 2005 dalla Camera di commercio della Carinzia (Austria) in cui si certifica che l’interessata ha superato con successo l’esame di abilitazione come parrucchiere e realizzatore di parrucche (stilista);

VISTO il titolo denominato “Zeugnis” (Diploma) del 7 ottobre 1998 rilasciato dalla Camera di Commercio di Carinzia in cui risulta che l’interessata ha superato l’esame di apprendista nel corso di parrucchiera e realizzatrice di parrucche (estetista);

VISTO il documento denominato UNTERNEHMERPRUFUNGSZEUGNIS (Attestato d’esame per imprenditore) del 5 agosto 2003 in cui risulta che l’interessata ha sostenuto l’esame da imprenditore, superato secondo il giudizio della commissione per l’abilitazione;

VISTI i documenti denominati “ZEUGNIS” della Camera di commercio della Carinzia – Ente esaminatore per l’abilitazione, in cui risulta che l’interessata ha



svolto e superato gli esami di abilitazione dei corsi di “parrucchiera e realizzatore di parrucche (stilista) di cui ai moduli 1, 2 e 3 rilasciati, rispettivamente, in data 16 marzo 2005 (prot. MP/22/05), 4 aprile 2005 (prot. MP/22/05) e 18 novembre 2004 (prot. MP/22/04);

VISTO il Certificato della Città distrettuale di Hermagor (Regione Carinzia) del 14 novembre 2020 rilasciato “*ai fini della rappresentanza o della prestazione di servizi in un altro stato membro della UE*” ed ai sensi del Regolamento austriaco sulle professioni e mestieri, in cui risulta l’idoneità della sig.ra Marion HUBER ad esercitare attività professionale indipendente o dipendente nell’ambito del settore artigianale di parrucchiera e acconciatrice (stylist);

CONSIDERATO che l’interessata da documentato di avere maturato esperienza professionale in Austria dal 1 agosto 2007 al 2 maggio 2012 in qualità di titolare di attività con autorizzazione per “parrucchiere e realizzatore di parrucche (stilista) (artigiano)”;

VISTO che l’autorità austriaca competente per la direttiva 2005/36/CE, interpellata con la IMI 111721 ha informato che in Austria la professione è regolamentata, che i parrucchieri “*tagliano, curano e disegnano capelli e acconciature per donne, uomini, giovani e bambini (previa consulenza) e creano parrucche a mano*”; che il titolo di formazione sancisce una formazione regolamentata di durata triennale; che la prova dell'esame di maestro artigiano corrisponde al livello VI del Quadro Nazionale delle Qualifiche e che la Sig.ra Marion Huber ha il diritto di esercitare la professione regolamentata fornendo la prova di aver superato l'esame di maestro artigiano;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 gennaio 2021, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA Benessere e Confartigianato, ai sensi dell’art. 28 lett. b) del d.lgs. n. 206/2007 e sulla base delle citate premesse, ha ritenuto l’esperienza professionale ed il titolo di qualifica professionale documentati dall’interessata idonei a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, ed ha determinato di accogliere la domanda;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta in data 6 ottobre 2020 dall’interessata tramite bonifico bancario di Primacassa Credito Cooperativo - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con nota prot. n.



0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

## DECRETA

### Art. 1

1. Alla Sig.ra HUBER Marion, cittadina austriaca, nata a Villach (Austria) il 6 ottobre 1979, ai sensi dell'art. 28 lett. b) del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i. sono riconosciuti l'esperienza professionale ed il titolo di qualifica di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 11 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Loredana GULINO